

Data di pubblicazione: 13 ottobre 2025

FERDINANDO PARENTE*

Digital Age e dogmatica etico-giuridica

ABSTRACT: L'intelligenza digitale è sempre più spesso applicata ai numerosi settori della vita economica e sociale della comunità: la produzione industriale; la ricerca scientifica; i trasporti; la difesa; la biomedicina; la pubblica amministrazione; le banche; le assicurazioni; le comunicazioni. La diffusione ampia del fenomeno, che, sul piano dell'analisi linguistica, ha portato a coniare i lemmi *Digital Age* e *Cybercultura*, nell'ottica dell'etica e del diritto, chiama gli specialisti a verificare l'adeguatezza delle tradizionali categorie etiche e giuridiche a governare il fenomeno ed eventualmente ad elaborare una più avanzata dogmatica etica e giuridica in grado di declinare le frontiere del postumano e del postmoderno, legate al mondo digitale e agli algoritmi.

* Professore ordinario f.r. dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

PAROLE CHIAVE: *Digital Age*, sviluppo tecnologico; dogmatica etica e giuridica.

KEYWORDS: *Digital Age, Technological development, juridical and ethic dogmatics.*

SOMMARIO: 1. La rivoluzione tecnologica e le scienze umane: *Digital Age*, cybercultura e questioni etico-giuridiche. - 2. La riproduzione informatica dei meccanismi cognitivi dell'individuo umano: prospettive, benefici e rischi. - 3. La contaminazione digitale della realtà socio-economica e l'incertezza scientifica degli effetti: l'adeguatezza del principio di precauzione a governare il fenomeno. - 4. La fenomenologia informatica e la dogmatica etica e giuridica: il metodo interdisciplinare e l'indagine evolutiva e comparatistica. - 5. La rielaborazione delle tradizionali categorie concettuali e le nuove frontiere del diritto: il ruolo di mediazione della dogmatica etica e giuridica e la *lex robotica e digitale*.

1. La rivoluzione tecnologica e le scienze umane: *Digital Age*, cybercultura e questioni etico-giuridiche

Il cammino della contemporaneità è immerso nella tecnologia: il nostro rapporto quotidiano con il mondo “è mediato da artefatti tecnologici”¹. Se, per un verso, gli esseri umani sono stati “in co-evoluzione con le loro tecnologie fin dagli albori della preistoria”, per altro verso, oggi, “nuovo è

¹ P. BENANTI, *Tecnologia per l'uomo. Cura e innovazione*, (Cinisello Balsamo) Milano, 2021, 5.

il fatto che siamo passati al di là di interventi tecnologici esterni per trasformare noi stessi dall'interno verso l'esterno"², mediante un percorso digitale tendenzialmente invasivo del corpo e della mente dell'uomo.

Questa nuova frontiera dello sviluppo tecnologico, che caratterizza la trama della *Digital Age*³, richiede una riflessione culturale ponderata per discernere in che modo la tavola dei valori etico-morali possa indirizzare la tecnologia avanzata e l'innovazione digitale verso il bene comune e uno sviluppo umano autentico⁴.

Nel contesto di plausibili sfide epocali, la rivoluzione tecnologica legata alle scoperte informatiche di ultima generazione è destinata ad aprire una nuova era nella storia dell'umanità⁵, caratterizzata da una bioetica transumana che ipotizza la manipolazione genetica del corpo dell'uomo⁶ e lo sviluppo digitale della società con la creazione di ibridi uomo-macchina, e persino di algoritmi di autoapprendimento, e l'applicazione diffusa delle intelligenze artificiali in molti settori della vita sociale ed economica⁷, per

² P. BENANTI, *Tecnologia per l'uomo*, cit., 6.

³ P. BENANTI, *Tecnologia per l'uomo*, cit., 95 ss.

⁴ P. BENANTI, *Tecnologia per l'uomo*, cit., 7.

⁵ A. CAZZULLO, *Due Leoni per due rivoluzioni*, introduzione a Leone XIII, *Rerum Novarum. Lettera enciclica sulla questione sociale*, Milano, 2025, 7 ss.

⁶ F. PARENTE, *Ricerca scientifica, sperimentazione e brevetto biotecnologico: le ragioni di una tutela*, in G. PASSIGNOLI, F. ADDIS, G. CAPALDO, A. RIZZI E S. ORLANDO (a cura di), *Liber Amicorum per Giuseppe Vettori*, Firenze, 2022, www.personaemercato.it, 2935 ss.

⁷ G. DAMMACCO, *L'intelligenza artificiale e i valori della persona umana*, in *Annali di Luogotenenza*, A.D. 2023/2024, Acquaviva delle Fonti (Bari), Luogotenenza per l'Italia Meridionale Adriatica OESSG, 2024, 267 ss.

superare e, forse, surrogare le prestazioni dell'umano in ambiti crescenti di competenze ed abilità⁸.

È probabile che il “combinato disposto tra l'intelligenza artificiale, le biotecnologie, le clonazioni” possa rendere “in teoria possibile l'avvento di creature post-umane, cyborg dal corpo meccanico che avranno come cervello il computer e come memoria la Rete”, che “sapranno molte più cose di noi” umani e “saranno molto più intelligenti di noi”⁹.

Insomma, nel mondo contemporaneo, l'uomo vive in modo sempre più pieno una condizione *tecno-umana*¹⁰, ossia una realtà complessa nella quale la tecnologia lo conduce a vivere “un'eccedenza rispetto alla sua costituzione biologica”, mutando dall'interno la sua capacità di “abitare il mondo”¹¹.

L'artefatto tecnologico “oggi si fa dispositivo informatico, si fa *machina sapiens*”, cioè “dispositivo che imita parti di quelle capacità uniche che ci fanno umani”¹².

Alla luce di questo paradigma dai risvolti enigmatici, non sembra peregrino immaginare che, in un prossimo futuro, l'intelligenza artificiale non si limiterà ad affiancare l'uomo e neppure a sostituirlo, ma rischia addirittura

⁸ G. TADDEI ELMI E A. CONTALDO (a cura di), *Intelligenza artificiale. Algoritmi giuridici. Ius condendum o “fantadiritto”?* Pisa, Pacini Giuridica, 2020, *passim*; F. PARENTE, *Sistemi cibernetici, autoapprendimento integrale e intelligenza connettiva*, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, *Annali del Dipartimento Jonico*, Taranto, 2018, 265 ss.

⁹ A. Cazzullo, *Due Leoni per due rivoluzioni*, cit., 10.

¹⁰ P. Benanti, *Tecnologia per l'uomo*, cit., 11.

¹¹ P. Benanti, *Tecnologia per l'uomo*, cit., 16-17.

¹² P. Benanti, *Tecnologia per l'uomo*, cit., 18-19.

“di cancellarlo” dalla storia dell’umanità¹³. Questo scenario non può non portare ad interrogarsi profondamente sul futuro dell’umanità¹⁴.

Nell’elaborazione culturale e nelle scienze umane, la fenomenologia - che ha portato a coniare i lemmi *Digital Age* e *Cybercultura* - solleva tante questioni etiche e giuridiche, compresa quella della soggettività oltre la vita organica dell’uomo¹⁵, che tende ad includere tra gli attori del diritto nuovi soggetti ibridi, digitali o cibernetici organizzati nella forma di cyborg, ossia di organismo cibernetico uomo-macchina o di mente artificiale e tecnologica modulata su algoritmi e linguaggio matematico, inserita in un corpo non biologico, in una prospettiva d’incerta qualificazione giuridica¹⁶.

Malgrado la labilità del mondo digitale e le inquietudini sollevate dal fenomeno, nella costruzione dei nuovi scenari dell’etica e del diritto, un punto dev’essere fermo e manifesto: poiché l’algoritmo di autoapprendimento, quale bene intellettuale o immateriale organizzato in una formula numerica o in un procedimento matematico, contiene in sé un codice-macchina di tipo moralizzante, per individuare le regole giuridiche si rende necessario tradurre i parametri tecno-etici in modelli tecno-giuridici¹⁷.

¹³ A. CAZZULLO, *Due Leoni per due rivoluzioni*, cit., p. 10.

¹⁴ P. BENANTI, *Tecnologia per l’uomo*, cit., p. 18.

¹⁵ F. PARENTE, *Biotecnologie, intelligenza cibernetica e saperi giuridici*, in R. PAGANO (a cura di), *Cultura e saperi per un nuovo umanesimo*, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, *Quaderni del Dipartimento Jonico*, Taranto, n. 7, 2018, 155 ss.

¹⁶ L. D’AVACK, *La rivoluzione tecnologica e la nuova era digitale: problemi etici*, in U. Ruffolo (a cura di), *Intelligenza artificiale, Il diritto, i diritti, l’etica*, Milano, 2020, 4.

¹⁷ U. RUFFOLO, *Le responsabilità da artificial intelligence algoritmo e smart product: per i fondamenti di un diritto dell’intelligenza artificiale self-learning*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale, Il diritto, i diritti, l’etica*, Milano, 2020, 96 ss.

2. La riproduzione informatica dei meccanismi cognitivi dell'individuo umano: prospettive, benefici e rischi

E' noto che la scienza delle intelligenze artificiali studia la riproduzione artefatta dei meccanismi relativi alle facoltà cognitive degli esseri umani mediante sistemi informatici, in vista di un ulteriore potenziamento delle tecnologie applicate all'uomo e dell'esplorazione di più ambiziose frontiere delle conoscenze scientifiche¹⁸.

Perciò, in termini di sviluppo tecnologico e digitale, la diffusione dell'intelligenza artificiale e della rete informatica consente di superare due limiti fisiologici delle tradizionali prestazioni affidate agli individui umani: la ridotta potenzialità inter-connettiva e la limitata capacità di aggiornamento¹⁹.

Difatti, la flessibilità della rete permette di valicare tali limiti, utilizzando la capacità delle macchine intelligenti e dei sistemi robotici di inter-connettersi e di garantire in automatico o su induzione aggiornamenti rapidi e continui delle informazioni²⁰.

A fronte di questi benefici e di tante opportunità, tuttavia, la rete integrata dei computer presenta lo svantaggio di mettere talvolta a rischio i diritti

¹⁸ V. GUNNELLA, *"Viaggio intorno all'innovazione". L'Intelligenza Artificiale*, in CNN-Notizie, 11 novembre 2020, n. 208, 10.

¹⁹ F. PARENTE, *Sistemi cibernetici, autoapprendimento integrale e intelligenza connettiva*, in *Annali del Dipartimento Jonico*, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Anno VI, Taranto, 2018, 265 ss.

²⁰ L. D'AVACK, *La rivoluzione tecnologica e la nuova era digitale: problemi etici*, in U. Ruffolo (a cura di), *Intelligenza artificiale, Il diritto, i diritti, l'etica*, cit., 7.

umani, individuali e sociali, e i processi naturali della vita dell'uomo, attraverso il controllo dei *big data*, la *governance* selettiva dei dati sensibili e gli interventi manipolativi di biologia molecolare e di ingegneria genetica²¹, capaci di modificare la struttura del DNA dei membri della specie umana per costruire nuove forme di vita su ordinazione, secondo le modalità dell'*editing-genetico*²².

Si tratta di un enorme potere d'intervento e di controllo, che nasce dalla rete e ha fondamento nella tecnologia e nella rete stessa, affidato a chi ne ha la supervisione e la gestione, che si va sempre più configurando come "potere immenso, con caratteristiche che lo rendono particolarmente sfuggente rispetto alle tradizionali forme di controllo e limitazione" perché accresciuto dalla capacità delle macchine intelligenti e super-intelligenti di trattare simultaneamente e in tempi rapidi una massa incalcolabile di dati, ingestibile nelle forme tradizionali²³.

3. La contaminazione digitale della realtà socio-economica e l'incertezza scientifica degli effetti: l'adeguatezza del principio di precauzione a governare il fenomeno

²¹ F. PARENTE, *Cybermedicina, invenzioni biotecnologiche e diritti umani: le frontiere dell'umanesimo nel nuovo millennio*, in M. SITEK, J. BONET NAVARRO, *Human Rights. Evolution in the digital era*, Jozefow (Poland), 2021, 19 ss.

²² L. D'AVACK, *La rivoluzione tecnologica e la nuova era digitale: problemi etici*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale, Il diritto, i diritti, l'etica*, cit., 6.

²³ C. Casonato, *Potenzialità e sfide dell'intelligenza artificiale*, in *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto*, 2019, 1, 177.

In considerazione della peculiarità delle fattispecie informatiche, connotate dall'invasività sul corpo e sulla mente dell'uomo, dall'interazione biotecnologica tra gli esseri umani e i sistemi cibernetici, dalla contaminazione digitale delle tecniche di comunicazione sociale e della realtà socio-economica e dall'incertezza scientifica degli effetti potenzialmente gravi ed irreversibili derivanti dall'applicazione delle intelligenze artificiali e delle nuove strategie cognitive sull'integrità psico-fisica, sulla naturalità dei processi esistenziali, sulla salute e sulla vita di relazione degli individui umani, in termini di tutele soggettive e di dogmatica concettuale, lo strumento giuridico più adeguato a governare il fenomeno appare il "principio di precauzione".

Non a caso la nuova sfida tecnologica presenta un intreccio di rapporti esistenziali che incidono in maniera radicale e pervasiva sugli equilibri dei valori fondanti della società civile, con esiti talvolta imprevedibili, e coinvolgono una pluralità di piani di analisi: l'etica, la morale, la religione, la sociologia, l'antropologia, l'informatica, la ricerca scientifica, la medicina, il diritto.

Questa particolarità impone di ripensare le tradizionali categorie etiche e giuridiche²⁴ per adeguarle alle nuove relazioni sociali, spesso improntate ad un'acquiescenza spontanea dei singoli alla riduzione autoritativa dell'area dei diritti individuali e sociali (si pensi alle limitazioni ai diritti di

²⁴ A. BARBERA, *Prefazione a*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale, Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, 2020, XIX-XX.

libertà e agli altri diritti esistenziali legati alla *privacy*), in vista di un beneficio immediato, di una condizione necessitata o di una situazione di pericolo grave e diffuso per la salute e per la vita umana (come insegna l'esperienza della pandemia da Covid 19)²⁵.

La sollecitazione rappresentata non preclude di valutare l'idoneità dello strumento ermeneutico a dare risposta adeguata ai nuovi fenomeni, soprattutto negli ordinamenti fondati sui codici civili continentali, ispirati al modello napoleonico, concepiti come “strutturalmente aperti alle future evoluzioni dei fenomeni sociali”, nei quali l'interpretazione sistematica e assiologica e l'elevata duttilità dell'ermeneutica evolutiva possono fornire, almeno inizialmente, le strategie più semplici per dare risposte immediate alla domanda di mediazione giuridica sollevata dalla nuova realtà digitale sulla base della rilettura delle categorie dogmatiche esistenti²⁶.

In questa prospettiva, nell'immediato, molte regole giuridiche del mondo digitale possono essere concretamente individuate tramite l'evoluzione ermeneutica delle norme vigenti e non necessariamente mediante l'attività d'integrazione e di novazione del legislatore.

Ciò significa che i principi e le assiologie dei grandi sistemi giuridici contemporanei (di *civil law* o di *common law*) e i principi uniformi che travalicano

²⁵ F. PARENTE, *Robotic automatons, artificial intelligence and essential rights*, in AA.VV., *From Human Rights to Essential Rights*, Edited by M. SITEK, L. TAFARO, M. INDELLICATO, Jozefow (Poland), 2018, 359 ss.

²⁶ U. Ruffolo, *Le responsabilità da artificial intelligence algoritmo e smart product: per i fondamenti di un diritto dell'intelligenza artificiale self-learning*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale, Il diritto, i diritti, l'etica*, cit., 99.

i confini degli ordinamenti nazionali, come quelli dell'area dell'Unione europea²⁷, non possono essere sottovalutati o disconosciuti per disciplinare tanti aspetti della fenomenologia delle intelligenze artificiali, attingendo a culture giuridiche condivise e a categorie dogmatiche diffuse²⁸.

4. La fenomenologia informatica e la dogmatica etica e giuridica: il metodo interdisciplinare e l'indagine evolutiva e comparatistica

Nei rapporti tra l'indagine tecnologica e la dogmatica etica e giuridica, l'attenzione dev'essere rivolta alla costruzione di un sistema di principi e di valori fondato sugli interessi e sui bisogni del sapere digitale, in funzione del pieno e libero sviluppo della persona, per riordinare la relazione tra la prassi informatica, l'etica e il diritto alla stregua di processi di rielaborazione volti a cogliere gli aspetti convergenti degli istituti etici e giuridici e a sottolinearne le affinità per giustificare la creazione di categorie concettuali in grado di governare la realtà fenomenica²⁹.

²⁷ In merito, v. le risoluzioni del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 e del 20 ottobre 2020.

²⁸ U. RUFFOLO, *Le responsabilità da artificial intelligence algoritmo e smart product: per i fondamenti di un diritto dell'intelligenza artificiale self-learning*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale, Il diritto, i diritti, l'etica*, cit., 93 ss.

²⁹ R. CAPONI, *Dogmatica giuridica e vita. Studi di giustizia civile*, t. I, Milano, 2022, XLVIII ss.

In particolare, nell'opera di riordino delle regole giuridiche, accanto all'utilizzo di strumenti di *soft law*³⁰, il giurista deve rileggere con ragionevolezza il sistema ordinamentale alla luce delle assiologie e dei principi costituzionali, comunitari e internazionali per individuare un nuovo assetto scientifico e culturale conforme alle scelte della società contemporanea, abbandonando dogmi antichi e obsoleti e valorizzando il metodo interdisciplinare e l'indagine evolutiva e comparatistica³¹. Questa opzione di metodo, nell'immanenza dell'ordinamento, potrà così diventare un momento di coagulo del processo di comprensione del mondo digitale ed assumere il ruolo prioritario di forma di conoscenza della realtà.

In tale visuale, le categorie della dogmatica giuridica devono tendere a diventare sempre più strumenti privilegiati per accompagnare l'ammodernamento dell'architettura legislativa della società civile, migliorare l'interpretazione e l'applicazione delle norme e armonizzare il diritto ai bisogni e agli interessi della nuova architettura della vita sociale e individuale.

In questo quadro di valori e di saperi complessi e in parte ancora misteriosi, che sollecitano spunti di riflessione avanzata sul mondo digitale e sulle applicazioni dell'intelligenza artificiale, il diritto deve accreditarsi

³⁰ A differenza degli strumenti di *hard law*, che sono interventi di normazione da parte di organi competenti a creare norme vincolanti per i destinatari (ad esempio, leggi e regolamenti), gli strumenti di *soft law* consistono in accordi che non creano obblighi giuridici tra le parti, ma impegni di carattere socio-politico il cui rispetto è rimesso alla volontà dei contraenti (M. CHIARELLI, *La sfida della regolazione europea dell'intelligenza artificiale*, in <https://www.diritto.it/author/marina-chiarelli>).

³¹ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, I, *Metodi e tecniche*, Edizioni Scientifiche Italiane, IV ed., Napoli, 2020, 40 ss. e 132 ss.

come fondamento insostituibile della realtà normativa che la norma deve plasmare secondo le esigenze dell'uomo contemporaneo nella concretezza delle interazioni uomo-macchina³².

5. La rielaborazione delle tradizionali categorie concettuali e le nuove frontiere del diritto: il ruolo di mediazione della dogmatica etica e giuridica e la *lex robotica e digitale*

Per assecondare l'evoluzione digitale, la dogmatica giuridica deve elaborare o rielaborare categorie concettuali capaci di risolvere questioni giuridiche fino ad oggi non affrontate, che segnano, in un contesto certamente epocale, le nuove frontiere del diritto vivente: la conformazione di una potenziale soggettività giuridica degli algoritmi digitali³³; la qualificazione giuridica della rete e delle sue interconnessioni; l'imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli agenti *software* in ambito contrattuale ed extracontrattuale; l'individuazione dei limiti di rilevanza giuridica delle dichiarazioni di volontà provenienti dai sistemi di intelligenza artificiale³⁴; la determinazione dei meccanismi di precauzione per far fronte ai rischi derivanti dall'applicazione delle tecnologie informatiche nei vari campi delle

³² G. ALPA, *Prefazione* a U. Ruffolo (a cura di), *Intelligenza artificiale, Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, 2020, XVII-XVIII.

³³ F. PARENTE, *Artificial intelligences and computer algorithms: objects, hybrid subjects or digital subjects?*, in AA.VV., *State and society facing pandemic*, edited by E. BURDA, C. LAZARO GUILLAMON, M. SITEK, Bratislava, 2020, 371 ss.

³⁴ F. PARENTE, *Robotic automatons, artificial intelligence and essential rights*, cit., 359 ss.

attività sociali, economiche e professionali; l'articolazione del regime della responsabilità per gli abusi e gli errori delle macchine digitali; l'elaborazione di adeguati modelli di assicurazione contro il rischio di danni.

Considerato che siamo di fronte a tecnologie intelligenti che spesso “cambiano il modo di pensare, di vivere, di vedere le cose” e che “consentono di fare ciò che prima si riteneva impossibile realizzare con le capacità umane”, si rende necessario “definire, classificare, ordinare e disciplinare” i nuovi fenomeni prodotti dall'applicazione delle intelligenze artificiali ai diversi settori dell'attività umana, studiarne gli effetti etici e giuridici ed accompagnarne gli sviluppi successivi³⁵.

Perciò, a fronte delle categorie della dogmatica tradizionale, l'individuazione di nuovi principi e di nuove regole non potrà che scaturire da uno studio comparato delle culture, dei saperi e dei sistemi etici e giuridici, nell'intento di migliorare l'agire dell'uomo e l'attività degli ibridi uomo-macchina nel mondo digitale e di garantire, nel contempo, il rispetto della dignità dell'individuo umano e della sua integrità fisica e psichica, nonché la preservazione della naturalità dei processi di sviluppo della vita umana³⁶. In breve, l'evoluzione della tecnica e della civiltà del nostro tempo “esigono un proporzionale sviluppo della vita morale e dell'etica”³⁷. Infatti, le “trasformazioni tecnologiche sono direttamente collegate ai valori umani

³⁵ G. ALPA, *Prefazione* a U. Ruffolo (a cura di), *Intelligenza artificiale, Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, XVII-XVIII.

³⁶ F. PARENTE, *Biotecnologie, giuridificazione del corpo e dignità umana*, in A.F. Uricchio e M. Casola (a cura di), *Liber Amicorum per Sebastiano Tafaro. L'uomo la persona e il diritto*, Tomo II, Cacucci Editore, Bari, 2019, 1001 ss.

³⁷ P. BENANTI, *Tecnologia per l'uomo*, cit., 72.

che queste promuovono o minacciano”, che ci rendono unici e irripetibili: perciò, affinché “le ripercussioni delle trasformazioni tecniche ed economiche sulla vita sociale, culturale e religiosa possano servire finalità veramente umane, devono essere guidate da principi etici”³⁸.

In questa prospettiva, l’uso “moralmente corretto della tecnica” è tale soltanto se gli algoritmi digitali e “gli artefatti tecnologici divengono espressione di una libertà posta nel contesto della consapevole responsabilità” dell’uomo³⁹.

E’ ormai maturo il tempo del dialogo costruttivo tra i giuristi e i non giuristi, tra le diverse culture dei saperi umani, per elaborare, all’interno dei grandi sistemi giuridici contemporanei, una vera e propria *lex robotica e digitale*, vale a dire un diritto uniforme delle intelligenze artificiali e delle sue applicazioni, fondato sui valori dell’etica applicata, sulle tecnologie informatiche, sui principi del biodiritto e sulla scienza giuridica post-moderna e transumana, per indirizzare verso il bene comune le dinamiche di sviluppo della nostra civiltà.

Nel mondo contemporaneo, altamente digitalizzato, alle categorie della dogmatica etica e giuridica è affidato non soltanto un ruolo delicato di mediazione per accompagnare e, laddove opportuno, attenuare la trasversalità e la pervasività delle intelligenze artificiali nella vita dell’uomo, ma anche il compito di elaborare nuovi modelli di regolamentazione – sia etici

³⁸ P. BENANTI, *Tecnologia per l’uomo*, cit., 73.

³⁹ P. BENANTI, *Tecnologia per l’uomo*, cit., 82; S. Bastianel, *Teologia morale fondamentale. Moralità personale, ethos, etica cristiana*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2005, 23 ss.

che giuridici – in grado di bilanciare i valori della tradizione storica, le esigenze del progresso informatico, i diritti fondamentali dell’uomo e la preservazione della civiltà umana⁴⁰.

In chiave esistenziale, siamo di fronte ad un problema etico-giuridico legato al sistema dei valori, ai modelli di comunicazione sociale e ai processi educativi “delle nuove generazioni”, ma pure di fronte ad un problema di fede e di religione: nella fede scopriamo la vita come “vocazione” e abbiamo la certezza che la relazione con il Trascendente è in grado di “illuminare tutte le altre relazioni”⁴¹.

⁴⁰ G. SARTOR E F. LAGIOIA, *Le decisioni algoritmiche tra etica e diritto*, in U. Ruffolo (a cura di), *Intelligenza artificiale, Il diritto, i diritti, l’etica*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, 86.

⁴¹ P. BENANTI, *Digital Age*, in <https://diocesisora.it/diocesi/appunti-paolo-benanti-su-digital-age>.